

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ARLACCHI, PELLEGRINO, SALVI,
BESOSTRI, D’ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, PARDINI,
PASSIGLI, VILLONE, BONAVITA, LORETO, DE ZULUETA
e GUALTIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

Istituzione della Guardia costiera

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende razionalizzare l'impegno dello Stato sul mare attraverso l'istituzione del Corpo della Guardia costiera. Si tratta di un organismo amministrativo, di polizia, di soccorso e di protezione civile, in grado di operare con maggiore efficienza ed a costi più bassi per la collettività in un contesto finora caratterizzato da sprechi, sovrapposizioni e duplicazioni dagli esiti talvolta paradossali.

1. La filosofia che ispira questo disegno di legge si basa sul superamento del concetto e della prassi del «coordinamento» dell'attività delle forze di polizia. Viene istituito un unico ente operativo, dotato di gerarchia, funzioni e responsabilità precisamente definite, in un teatro di attività precedentemente svolte da una pletera di organismi in perpetua e dannosa concorrenza reciproca.

Il criterio del «coordinamento» viene qui sostituito dai principi della specializzazione e della divisione dei compiti, che dovrebbero guidare l'azione di rinnovamento e di buongoverno nell'intera materia della riforma delle istituzioni della sicurezza pubblica.

2. Come è noto, attualmente i principali organismi che operano sul mare sono il Corpo delle Capitanerie di porto, i cui reparti operativi hanno dal giugno del 1989 la denominazione di Guardia costiera, la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato.

L'esigenza dell'unità d'azione delle forze di polizia, già vivamente sentita a terra, diventa ancora più cogente sul mare, a causa della vastità degli spazi da controllare, dell'influenza delle condizioni meteorologiche e dei più lunghi tempi d'intervento.

Una Guardia costiera che riunisca tutte le funzioni ed i compiti oggi svolti con i loro

mezzi aerei e navali dal Corpo delle Capitanerie di porto, dal servizio navale ed aereo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato è lo strumento più idoneo al riguardo.

3. La Guardia costiera conserva, nel presente disegno di legge, il suo ordinamento militare. Viene così assicurata continuità ordinamentale al suo personale, e viene conservata la possibilità di fruizione dei supporti logistici e organizzativi delle Forze armate.

Al personale della Polizia di Stato, a motivo dell'attuale *status*, è concessa facoltà di opzione fra il passaggio nella Guardia costiera e la permanenza nei reparti di terra della Polizia.

Il disegno di legge ribadisce inoltre la natura di servizio della Guardia costiera: il suo essere a disposizione, cioè di varie amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche, per lo svolgimento di una complessa serie di compiti.

4. Alla Guardia costiera saranno trasferiti tutti i mezzi navali, aerei e le relative infrastrutture oggi impiegati per i compiti di vigilanza, tutela, sicurezza e polizia marittima dagli altri enti pubblici che operano in mare.

Dall'unificazione della gestione delle risorse scaturirà un tangibile risparmio per le casse dello Stato. Sarà possibile pianificare l'acquisizione di nuovi mezzi aerei e navali secondo le reali esigenze nazionali, mettendo fine agli attuali quattro sistemi indipendenti di approvvigionamento. È evidente che se, ad esempio, si acquista un solo tipo di motovedetta in grande numero di esemplari, è possibile abbassare i costi unitari e soprattutto le spese di gestione e di manutenzione, nonchè gli oneri di addestramento del personale.

Sarà possibile ottenere risultati migliori, inoltre, con un numero di mezzi senz'altro inferiore alla sommatoria di quelli attualmente in dotazione ai quattro Corpi. Il risparmio sarà di dimensioni ingenti, ed è quantificabile in una cifra pari ad oltre 100 miliardi all'anno nel solo settore dell'acquisto e della manutenzione dei mezzi e della gestione del personale.

5. È stato previsto che la Guardia costiera abbia competenze anche sulle acque interne: ciò sia per rafforzare la presenza delle istituzioni in zone di rilevante traffico, sia alla luce della costituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione che ha raggruppato le competenze dell'ambito marittimo e di quello delle acque interne.

6. Con una più razionale distribuzione di mezzi e personale lungo le coste nazionali

saranno inoltre evitate incongrue concentrazioni ed altrettanto inconcepibili «buchi». Un ulteriore vantaggio derivante dalla riforma qui proposta consiste nella possibilità di unificare i processi ed i programmi formativi del personale, evitando sprechi e garantendo una migliore preparazione complessiva.

7. Per l'organizzazione interna della Guardia costiera si è utilizzato lo strumento della delega al Governo, trattandosi di normativa ad elevato contenuto tecnico che mal si presta a una definizione dettagliata in sede parlamentare.

Il ricorso alla delega è reso possibile anche dalle circostanze che la riforma non comporta oneri aggiuntivi, ma considerevoli economie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Generalità)

1. Il Corpo delle Capitanerie di porto assume la denominazione di Guardia costiera.

2. La Guardia costiera assume le competenze e le funzioni stabilite dalla presente legge nonché quelle già attribuite al Corpo delle Capitanerie di porto ed alle Forze di polizia dal codice della navigazione e dalle altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne.

3. La Guardia costiera è custode delle tradizioni e dei valori delle Capitanerie di porto e delle componenti navali della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

4. La Guardia costiera è un Corpo della Marina militare al quale è preposto l'Ammiraglio della Guardia costiera più elevato in grado o più anziano. Il Comando generale della Guardia costiera dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione e, per i compiti di carattere militare, dal Ministro della difesa, per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

(Personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce nella Guardia costiera il personale attualmente destinato al Servizio navale e dei reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché, a domanda, il personale dei reparti destinati al Servizio navale e subacquei della Polizia di Stato.

Art. 3.

(Rapporti con le altre amministrazioni)

1. I Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Dipartimento della protezione civile e le altre amministrazioni interessate ad attività di istituto che si svolgano in mare o sul demanio marittimo, si avvalgono della Guardia costiera per il tramite del Comando generale, con cui potranno essere stipulate apposite convenzioni.

2. Le Regioni si avvalgono, per tutte le attività marittime e portuali rientranti nei loro compiti istituzionali o ad esse delegate dallo Stato, delle articolazioni periferiche della Guardia costiera.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati all'organizzazione centrale e periferica ed alla definizione dei quadri organici della Guardia costiera e delle modalità di confluenza in essa del personale attualmente inquadrato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia di Stato.

2. I suddetti decreti legislativi sono emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

3. Nell'emanazione dei suddetti decreti, il Governo si dovrà attenere ai seguenti criteri:

a) l'organizzazione periferica non prevede, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementi rispetto alle dimensioni attualmente previste negli ordinamenti degli organismi che confluiscono nella Guardia costiera;

b) il personale del Corpo della Guardia costiera, i cui ruoli sono riordinati con i decreti di cui al comma 1, si articola in:

- 1) ufficiali;
- 2) marescialli;
- 3) sergenti;
- 4) volontari di truppa in ferma prolungata;
- 5) volontari a ferma breve;
- 6) ausiliari di leva;

c) la denominazione dei gradi è quella risultante dall'ordinamento della Marina militare.

d) il personale che confluisce nella Guardia costiera conserva l'anzianità posseduta nei ruoli di provenienza.

Art. 5.

(Funzioni di polizia)

1. L'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Forze di polizia)*. - 1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo forestale dello Stato e la Guardia costiera.

2. Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

2. L'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*. - 1. Salve le disposizioni delle leg-

gi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia costiera nonché gli altri appartenenti alle predette Forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tali qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza».

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale equità;

b) i Carabinieri, la Guardia di finanza, gli Agenti di custodia, le Guardie forestali e gli appartenenti alla Guardia costiera, e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le Guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

Art. 6.

(Mezzi e infrastrutture)

1. Alla Guardia costiera sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di Porto nonché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi navali, attualmente in dotazione o in costruzione, un'aliquota di mezzi aerei, da determinarsi in relazione

ai criteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Art. 7.

(Capitoli di bilancio)

1. Contestualmente al passaggio del personale, dei mezzi e delle infrastrutture, tutti gli stanziamenti di bilancio ad essi relativi vengono trasferiti nel bilancio di previsione - rubrica Guardia costiera - del Ministero dei trasporti e della navigazione e destinati al funzionamento della Guardia costiera. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.